




*Ministero dell'Istruzione*  
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"**  
 Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



## Criteri di deroga obbligo di frequenza

**All. H2 CdI 09.11.2022**

### Premessa

Il DPR 122 del 22 giugno 2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”, e più precisamente l’art.14 [Norme transitorie, finali ed abrogazioni] al comma 7 prescrive che **“ a decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”**

La CM n° 20 del 4 marzo 2011, volta a fornire indicazioni circa la corretta applicazione della normativa contenuta nell’art. 14 del DPR 122/10, chiarisce alcuni **criteri generali** di cui tenere conto nell’azione delle istituzioni scolastiche e dei singoli cdc:

- a l'ammissione allo scrutinio finale di un allievo che abbia superato il tetto massimo di ore di assenza consentite durante l'anno scolastico grazie alle deroghe approvate dal collegio docenti non inficia in alcun modo il ruolo assegnato al consiglio di classe di verificare se le assenze accumulate impediscano l'ammissione dello studente alla classe successiva o all'Esame di stato o, più limitatamente, la sua valutazione in alcune discipline. Sarà compito del cdc anche in quest'ultimo caso deliberare la non promozione dell'allievo o la sospensione del giudizio nelle dette discipline;
- b “le istituzioni scolastiche in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, [definiranno] preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno, assumendo come riferimento quello curricolare ed obbligatorio”, cioè comprensivo di **“tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del cdc”** (CM 20/2011). Detto monte ore annuo di riferimento è desumibile dai Regolamenti del 2010 [DPR 88-89] e dal D.I. 92/2018, istitutivi dei nuovi ordinamenti di studio, e dalla normativa nazionale che tra il 2010-11 ed il 2011-12 ha modificato i quadri orari settimanali ed annuali degli indirizzi dei vecchi ordinamenti liceali e tecnici. Inoltre ogni istituzione scolastica nell'individuazione del monte ore annuo di riferimento deve tenere conto di eventuali modifiche del quadro orario settimanale degli ordinamenti liceale, tecnico e professionale deliberate in collegio docenti in applicazione delle direttive contenute nei citati Regolamenti istitutivi.
- c **devono quindi essere computate all'interno del tetto massimo di ore di assenza consentite durante l'anno scolastico sia le giornate intere di assenza, sia i ritardi nell'ingresso in istituto, sia le uscite anticipate,** ovviamente non determinate da impegni didattici progettati all'interno del piano dell'offerta formativa;
- d ogni istituzione scolastica deve in avvio di anno **“comunicare ad ogni studente ed alla sua famiglia l'orario annuale personalizzato ed il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno”;** deve pubblicare **“all'albo [sito] della scuola le deroghe a tale limite previste dal CD”;** deve infine fornire **“con periodicità definita autonomamente”** e **“comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente ed alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate”** (CM 20/11).



*Ministero dell'Istruzione*  
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"**  
 Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



### Individuazione dei criteri di deroga al limite previsto di frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico

Il consiglio di istituto ed il collegio docenti dell'IIS Antonietti, preso atto di quanto prescritto dal comma 7 dell'art.122 del DPR 122/09, di quanto precisato nella CM n° 20 del 4 marzo 2011 e di ciò che prevede l'art. 13, comma 2, lettera a) del Dlgs. 62/2017, tenuto conto che l'ordinamento professionale è stato oggetto di una nuova riforma [Dlgs. 61/2017 e Decreto interministeriale 92/2018]:

- condivide l'esigenza che le deroghe al principio della frequenza obbligatoria ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di lezione siano funzionali ad assenze *documentate e continuative*, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati;
- stabilisce che le assenze per ragioni di malattia, di visite mediche o di accertamenti clinici debbano essere documentate al momento del rientro dell'allievo nella comunità scolastica attraverso certificazioni rilasciate dal medico curante, dallo specialista o da ASL e/o presidi ospedalieri o attraverso ticket di pagamento delle prestazioni sanitarie personalizzati. Tale documentazione deve essere fornita non appena possibile in segreteria didattica ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla 'Privacy' applicata nell'istituto;
- precisa che le assenze da documentarsi nelle modalità sopra delineate possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica;
- chiarisce che non si debbano far rientrare nel computo complessivo delle assenze degli studenti dalle lezioni curricolari quelle determinate da particolari e documentate situazioni familiari, quali ad esempio lutti e gravi patologie di parenti, conviventi ed affini entro il 2° grado, attestate da autocertificazioni dei genitori o dei tutori dello studente;
- chiarisce inoltre che l'assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza non debba incidere sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico in quanto tale sanzione viene comminata dall'istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell'allievo;
- ritiene che non si debbano far rientrare nel computo complessivo delle assenze degli studenti dalle lezioni curricolari quelle dovute alla loro partecipazione a mobilità individuali effettuate con scuole europee partner in progetti internazionali ed in generale ad attività di PCTO, iniziative culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola, esami effettuati nelle ore antimeridiane presso il Conservatorio;
- ritiene inoltre che non si debbano far rientrare nel computo complessivo delle assenze degli studenti dalle lezioni curricolari quelle dovute alla partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI [CM 20/2011 e Nota MIUR, Direzione Generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione, Prot n°2605 del 2 marzo 2011];
- ritiene altresì che non si debbano far rientrare nel computo complessivo delle assenze degli studenti dalle lezioni curricolari quelle dovute all'adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato giorno di riposo [CM 20/2011].